



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale Ordinario di Marsala, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Concetta Federico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al registro generale al n. 986/2023 tra:

Controparte_1 nato a Marsala il 25.7.1961, codice fiscale **C.F._1**, in proprio e nella qualità di titolare dello Studio Professionale denominato **Controparte_2** codice fiscale e partita Iva **P.IVA_1** rappresentato e difeso dagli avv.ti Duilio Rinaldo e Andrea Accardi, le cui PEC sono rispettivamente **Email_1** e **Email_2** giusta procura versata in atti;

ATTORE

e

- **società** **Controparte_3** in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, codice fiscale e partita Iva **P.IVA_2** ;

- **CP_3** nata a Marsala il 17.7.1972, codice fiscale **C.F._2**, in proprio e nella qualità di socio della **Controparte_3**

Controparte_4 nato a Marsala il 26.4.1968, codice fiscale **C.F._3** in proprio e nella qualità di socio della **Controparte_3**

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Favata (C.F. **C.F._4**), del Foro di Marsala, pec: **Email_3** a giusta procura in atti;

CONVENUTI

Oggetto: pagamento onorari professionali e indennizzo per omesso preavviso della risoluzione del contratto

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 13 maggio 2026,

per parte attrice, l'avv. Rinaldo ha insistito nelle richieste di prova articolate nel ricorso introduttivo e nelle memorie del 6.5.2024, nonché nelle contestazioni meglio precisate nella memoria del 17.5.2024;

per la parte convenuta, l'avv. Favata conclude come da comparsa conclusionale e memorie di replica chiedendo rigetto della domanda e insistendo sulle eccezioni già formulate e sulla domanda riconvenzionale proposta.

Insiste, altresì, sulle richieste istruttorie.

Motivi della decisione

Difese delle parti e svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il ricorrente **CP_1**, in proprio e nella qualità di titolare dello Studio Professionale denominato **Controparte_2** premetteva:

- di aver stipulato in data 1 giugno 2015, un contratto con la società **Controparte_3** [...] a mezzo del quale veniva conferito incarico allo Studio Genna & Associati, di svolgere l'attività di consulenza ed assistenza tecnica aziendale e societaria in favore di **CP_3** [...]
- Che nel contratto di conferimento d'incarico la durata veniva concordemente stabilita dalle parti nel periodo di un anno, con rinnovo tacito del rapporto professionale e “salvo disdetta da comunicarsi da una parte all'altra a mezzo raccomandata A.R. da inviarsi entro il 30 Settembre dell'anno in corso”. Con la medesima clausola veniva precisato che il mancato rispetto del termine di preavviso avrebbe comportato l'obbligo per il cliente di corrispondere una penale pari al 50% del compenso pattuito per l'intero anno;
- Che il citato contratto, oltre all'attività di consulenza prevedeva la possibilità per il cliente di richiedere prestazioni ulteriori, tra le quali a titolo esemplificativo venivano ricomprese anche: “l'assistenza, la rappresentanza e la consulenza tributaria, fatta eccezione della redazione delle dichiarazioni fiscali”, per le quali le parti convenivano di determinare la misura del corrispettivo, se non preventivamente individuato, mediante l'applicazione degli onorari previsti dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti;
- che, nel 2018, la società **Controparte_3** e i due soci personalmente venivano sottoposti ad un controllo tributario da parte dell'Agenzia delle Entrate a seguito del quale venivano loro notificati tre distinti avvisi di accertamento, aventi rispettivamente nn. TY9026O01572, TY9026O01606 e TY9016O01596, per i quali veniva dato incarico al ricorrente di curare i relativi adempimenti. Il Rag. **CP_3** in particolare, si occupava della fase precontenziosa, instaurando in primo luogo il dialogo con l'ente impositore e fornendo a quest'ultimo la documentazione richiesta, presentando istanze di accertamento con adesione, depositando memorie difensive e affrontando il relativo contraddittorio;
- che successivamente, il ricorrente, avverso i predetti avvisi di accertamento proponeva tre distinti ricorsi avanti la competente C.T.P. di Trapani. Pertanto, iscriveva a ruolo i procedimenti nn. 433/2019, 435/2019 e 436/2019 R.G.R., chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi impugnati, accolta con ordinanze della C.T.P. di Trapani del 26.2.2020;
- che con PEC del 17.1.2020, la società **Controparte_3** interrompeva il rapporto professionale

di consulenza contabile ed aziendale con lo Studio professionale del ricorrente, senza nemmeno rispettare il termine di preavviso di cui all'art. 7, chiedendo la restituzione di tutta la documentazione contabile, ivi compresa quella tributaria;

- Che nonostante il conseguente invito a versare le competenze maturate fino a quel momento, la società *Controparte_3* rimaneva debitrice dell'indennità dovuta a titolo di mancato preavviso per la disdetta del rapporto contrattuale, nonché del saldo dovuto per l'attività di consulenza ed assistenza tributaria, mentre i due soci, *CP_3* e *Controparte_4* omettevano di corrispondere il compenso professionale dovuto in relazione alla specifica attività di consulenza ed assistenza tributaria extracontrattuale;
- Che gli odierni convenuti si limitavano a versare rispettivamente: *Parte_1* la somma di euro 1.034,40 (parcella n. 254 del 3.6.2019, con allegata fattura tabacchi per acquisto di CU di euro 500,00 e relativa fattura); *CP_3* la somma di euro 1.134,40 parcella n. 252 del 3.6.2019, con allegata fattura tabacchi per acquisto di CU di euro 500,00 e relativa fattura); *Controparte_4* la somma di euro 1.134,40 (parcella n. 253 del 3.6.2019, con allegata fattura tabacchi per acquisto di CU di euro 500,00 e relativa fattura). In sostanza i debitori si limitavano ad erogare le somme essenzialmente imputabili alle spese vive sostenute per la presentazione del ricorso, sottraendosi invece al versamento degli ulteriori importi, richiesti anche formalmente mediante lettera R.A.R. del 5.8.2020 contenente i relativi avvisi di parcella;
- Che i resistenti non solo non provvedevano al pagamento di quanto richiesto, ma addirittura ne contestavano la debenza. Altresì, analogo infruttuoso esito aveva la lettera di messa in mora inviata dal legale del ricorrente a mezzo PEC del 22.1.2021, nonché a mezzo RR.AA.RR. del 30.3.2021.

Sulla scorta dei fatti sopra ricostruiti, il ricorrente deduceva:

- Che l'espletamento dell'incarico conferitogli è certo e comprovato dalla documentazione allegata;
- che altresì certo è che la prestazione di cui si chiede il pagamento, e cioè l'assistenza, la rappresentanza e la consulenza tributaria, non rientra nell'originario contratto di conferimento dell'incarico stipulato tra la società *Controparte_3* e lo Studio Genna & Associati, come stabilito dalle parti all'art. 13, tanto che per l'espletamento della detta attività, la società *CP_3* [...] ha conferito speciale procura al Rag. *CP_3* ragion per cui non può dubitarsi che tale attività si fonda su un incarico separato e distinto rispetto al contratto originariamente sottoscritto tra la società debitrice e lo Studio di consulenza del ricorrente.
- che anche l'attività svolta in favore dei signori *Controparte_4* e *CP_3* risulta

comprovata dalla documentazione allegata, quali le istanze di accertamento con adesione presentate nell'interesse dei medesimi, la memoria difensiva ed i ricorsi presso la Commissione tributaria provinciale di Trapani;

- che per tutte le attività extracontrattuali predette, la misura del compenso è agevolmente determinabile facendo riferimento alle disposizioni dettate dal D.M. n. 140/2012 e ss.mm.ii.

Alla luce del narrato che precede, il ricorrente chiedeva:

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa

Nel merito:

- *accertare e dichiarare che il Rag. CP_1 ha diritto al pagamento dell'onorario professionale per la redazione e proposizione dei ricorsi tributari di cui sopra e per l'assistenza tributaria nella misura di euro 8.977,92 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, nonché di euro 1.603,20 per il mancato rispetto del preavviso nel recesso dal contratto di consulenza professionale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e per l'effetto, condannare l' Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della totale somma di euro 10.581,12 in favore del medesimo [...] CP_1 ;*
- *accertare e dichiarare che il Rag. CP_1 ha diritto al pagamento dell'onorario professionale per la redazione e proposizione dei ricorsi tributari di cui sopra e per l'assistenza tributaria nella misura di euro 11.302,56 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e per l'effetto, condannare la signora CP_3 , sopra generalizzata, al pagamento della predetta somma in favore del medesimo CP_1 ;*
- *accertare e dichiarare che il Rag. CP_1 ha diritto al pagamento dell'onorario professionale per la redazione e proposizione dei ricorsi tributari di cui sopra e per l'assistenza tributaria nella misura di euro 11.302,56 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e per l'effetto, condannare il signor Controparte_4 sopra generalizzato, al pagamento della predetta somma in favore del medesimo CP_1 ;*
- *condannare i resistenti al pagamento in solido delle spese e competenze del presente giudizio.*

Si costituivano in giudizio i resistenti Controparte_3 in persona della legale rappresentante, sig.ra CP_3 e n.q. di socia della predetta società e il sig. CP_4 [...] anch'egli socio, deducendo:

- che con l'assistenza dello studio Genna e Associati la società Controparte_3 aveva stipulato con la società di nuova costituzione Oasi bar s.r.l. un contratto di affitto di ramo di azienda;
- che con gli avvisi di accertamento già indicati dal ricorrente l'Agenzia delle Entrate aveva

- accertato l'illegittimità della deduzione delle quote di ammortamento dei beni costituenti il ramo d'azienda in favore della società locatrice *Controparte_3* in luogo dell'affittuaria società Oasi s.r.l., come illegittimamente previsto dal contratto di affitto di ramo di azienda stipulato tra le due predette società;
- che l'Agenzia delle Entrate, altresì, contestava la deduzione di costi di consulenza industriale con cui la società *Controparte_3* s'impegnava a trasferire alla società *Parte_2* il know-how maturato negli anni, nonché ad addestrare il personale. L'Ufficio, difatti, contestava che il personale della società *Controparte_3* era interamente transitato nella società appena costituita - *Parte_2* – per cui la locatrice non aveva più personale che potesse “addestrare” il personale transitato nella nuova società, che peraltro risultava già formato.
 - che l'Agenzia delle Entrate lamentava una carente collaborazione del contribuente che non forniva tutta la documentazione necessaria a giustificare la condotta commerciale ritenuta anomala;
 - che la responsabilità di tale comportamento poco collaborativo era imputabile esclusivamente allo Studio Genna & Associati e al Rag *CP_1* considerato che avevano redatto i contratti, detenevano tutta la documentazione fiscale e contabile relativa alle due società e che, quindi, potevano fornire adeguate spiegazioni;
 - che a nulla vale la ricevuta di consegna di documentazione prodotta da controparte, considerato che in essa non si evince quanti e quali documenti venivano prodotti e che di contro è inconfutabile quanto attestato dall'Agenzia delle Entrate circa la produzione “unicamente del registro dei beni ammortizzabili”;
 - che tale circostanza veniva ulteriormente confermata dalle controdeduzioni al ricorso redatte dall'Agenzia delle Entrate, in cui si ribadisce che “a seguito dell'omessa e/o incompleta risposta all'Invito l'Ufficio non ha potuto fare altro che notificare l'avviso di accertamento oggi in discussione”;
 - che, di conseguenza, la notifica degli avvisi di accertamento e le conseguenti richieste di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate sono esclusivamente ascrivibili alla negligenza nello svolgimento dell'opera professionale di controparte, che ometteva e/o forniva risposte incomplete, tanto che l'Ufficio non ha potuto fare altro che notificare gli avvisi di accertamento;
 - che, pertanto, la revoca dell'incarico professionale era sorretta da una giusta causa, ragion per cui non era dovuto allo studio Genna e Associati alcun preavviso per la revoca dell'incarico, né di conseguenza, alcun indennizzo per omesso preavviso;

- Che, in ogni caso, il Rag. **CP_3** si limitava a predisporre un unico ricorso avverso i prefati avvisi di accertamento, che veniva iscritto presso la Commissione Tributaria Provinciale di Trapani, sez. II, ai nn. 433/2019, 435/2019 e 436/2019, con contestuale istanza di sospensione;
- che dopo un lungo tavolo di trattative tra i convenuti e l'Agenzia delle Entrate, gli avvisi di accertamento venivano definiti con un accordo conciliativo che comportava per l'odierna resistente il pagamento di una somma pari ad € 120.000,00 che veniva pagata in otto (8) rate trimestrali, nonché con la definizione dei giudizi tributari per cessazione della materia del contendere
- che gli odierni resistenti per l'espletamento dell'attività di redazione dei ricorsi, come confermato dal ricorrente, pagavano le parcelle nn. 252, 253 e 254 del 3/6/2019 di importo ciascuna pari ad € 1.034,40 di cui 500,00 € per compensi ed € 500,00 per anticipazione spese relative al contributo unificato, per un totale di € 1.500,00 solo per compensi;
- che soltanto a distanza di diverso tempo (agosto 2020) e dopo oltre sei mesi dalla comunicazione della revoca dell'incarico di consulente fiscale, il ricorrente pretendeva il pagamento degli avvisi di parcella nn. 4, 5, 6 e 7 del 31/7/2020 per un totale di € 33.186,24. Nel settembre 2020 la resistente contestava e rifiutava gli avvisi di parcella da ultimo citati sul presupposto di aver già provveduto a saldare quanto richiesto da controparte;
- che la società **Controparte_3** ed i soci **CP_3** e [...] **CP_4** pagavano regolarmente i compensi professionali richiesti dal Rag. **CP_3** per l'attività di redazione dei ricorsi tributari;
- che con l'art. 16 del contratto di conferimento dell'incarico le parti pattuivano una clausola compromissoria che devolve ad un collegio arbitrale "ogni controversia" nascente dal contratto di conferimento di incarico professionale. Le odierne parti, quindi, considerato che l'attività di rappresentanza tributaria è specificatamente disciplinata al punto n. 13 del contratto da ultimo citato, in cui si disciplinano "le prestazioni di assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria" e, pertanto, anche la presente controversia deve essere devoluta ad un collegio arbitrale, trattandosi di diritti disponibili. In definitiva, quindi, si solleva l'eccezione di arbitrato e si chiede che la competenza a decidere sia devoluta ad un collegio di arbitri;
- Che, in ogni caso, il ricorso era improcedibile per violazione dell'obbligo di esperimento della negoziazione assistita.
- In riconvenzionale chiedeva di riconoscere, a titolo di risarcimento danni, una somma in conseguenza della condotta mantenuta dalla controparte. Come ampiamente argomentato nel primo motivo, gli avvisi di accertamento sono scaturiti dall'omessa e/o carente collaborazione dello Studio Genna che non forniva risposte ovvero le forniva incomplete, tanto che l'Ufficio

non ha potuto fare altro che notificare gli avvisi di accertamento. In definitiva, è evidente che i resistenti hanno subito un danno discendente dal comportamento negligente tenuto dallo Studio Genna che a causa del proprio comportamento poco collaborativo e omissivo determinava la notifica dei prefati avvisi di accertamento e, conseguentemente, il danno patito dai resistenti è quantificabile nell'importo dagli stessi pagato in favore al Fisco a seguito dell'accordo conciliativo, pari ad € 120.000,00, in particolare per gli odierni resistenti l'esborso è stato precisamente di Euro 94.954,57, così ripartito: € 30.857,16 dall' [...] [...]

Controparte_3 € 32.480,65 dal socio Controparte_4 ed € 31.598,76 dalla socia CP_3

Pertanto, chiedeva parte resistente:

“In via pregiudiziale

ritenuta fondata l'eccezione di arbitrato, dichiarare la propria incompetenza e rimettere le parti dinanzi ad un collegio arbitrale;

In via pregiudiziale, subordinata

dichiarare l'improcedibilità del ricorso per violazione dell'obbligo di esperimento della negoziazione assistita;

In via preliminare

accertato che per la domanda principale e per la domanda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'art. 281 - decies, disporre, ai sensi dell'art. 281 – duodecies, primo comma, c.p.c., con ordinanza non impugnabile, la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'art. 171-ter, per le ragioni di cui in narrativa.

Nel merito

respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;

In via riconvenzionale, nel merito

accertati tutti i danni patrimoniali subiti dall' Controparte_3 (P.IVA_2), in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra CP_3 (C.F. C.F._2), che agisce anche in proprio n.q. di socia della predetta società, e il sig. Controparte_4 (C.F. C.F._3), n.q. di socio della predetta società, in conseguenza della vicenda in atti, condannare sig. CP_3 Rag. CP_1 (CodiceFiscale_5), in proprio e n.q. di titolare dello Studio Professionale Genna & Associati (P.IVA P.IVA_1) al pagamento in favore dei resistenti, a titolo di risarcimento danni, della somma complessiva di Euro 94.954,57 ed in particolare: € 30.857,16 in favore dell' Controparte_3 [...] € 32.480,65 in favore del socio Controparte_4 ed € 31.598,76 in favore della socia [...] CP_3 o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del

dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto.

Con ordinanza del 18.10.2023 il giudice, rilevato che il procedimento rientra tra quelli per cui è obbligatoria la negoziazione assistita, assegnava un termine al ricorrente per invitare la controparte alla negoziazione.

All'udienza del 19 febbraio 2024 il giudice, preso atto dell'esito negativo della negoziazione, disponeva la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario, assegnando alle parti termini per depositare le memorie ex art. 171 ter c.p.c.

Con la memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c. parte attrice, eccepiva l'irregolarità della procedura di negoziazione assistita – svoltasi senza la presenza dei convenuti personalmente - e, pertanto, chiedeva dichiararsi l'improcedibilità dell'azione.

Con ordinanza del 28.5.2024 il giudice sottoponeva alle parti una proposta conciliativa che, però, veniva rifiutata da parte resistente.

La causa, pertanto, istruita mediante le produzioni documentali delle parti, con rigetto delle ulteriori richieste istruttorie, veniva posta in decisione all'udienza del 13.5.2026 previa assegnazione di termini ex art. 189 c.p.c.

Sull'applicabilità della clausola compromissoria contenuta all'art. 16 del contratto

Preliminarmente è necessario soffermarsi sull'eccezione di parte resistente, tempestivamente sollevata nella comparsa di costituzione e risposta e riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, fondata sulla clausola compromissoria, la quale trova la sua disciplina generale nell'art. 808 c.p.c. ove si prevede che *“le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d'arbitrato. (...)”*.

Si tratta, invero, di questione preliminare in ordine alla competenza di questo giudicante a conoscere della causa e, conseguentemente, assorbente rispetto alle altre questioni processuali e di merito prospettate dalle parti, ivi compresa quella relativa alla procedibilità dell'azione.

Come noto, siffatto genere di clausola non presuppone che la controversia sia già in atto e quindi non prevede la puntuale indicazione di essa, ma viene apposta ad un contratto nell'eventualità che dallo stesso sorgano controversie.

Sia il compromesso sia la clausola compromissoria trovano il loro fondamento nell'autonomia negoziale delle parti e nella legittimazione delle stesse a derogare alla competenza del giudice ordinario in favore degli arbitri, per ottenere una decisione privata della lite.

Nel caso di specie, la questione preliminare che deve essere affrontata riguarda, per l'appunto, la clausola compromissoria, nonché la sua applicabilità ai fini del presente giudizio.

Orbene, quanto alla fattispecie in esame, nel contratto per il conferimento di incarico professionale, stipulato il 01.6.2015, le parti all'art. 16, hanno apposto una clausola compromissoria del seguente tenore letterale *“ogni controversia sarà rimessa alla determinazione di un collegio arbitrale composto di tre membri, dei quali uno verrà da noi nominato, l'altro verrà da voi designato e il terzo che assumerà la presidenza sarà scelto di comune accordo dagli arbitri co-nominati e in difetto dal presidente del Tribunale di Marsala”*.

Sono tuttavia emerse nel corso del giudizio due opposte prospettazioni delle parti in merito all'applicabilità della clausola compromissoria citata: la prima, sostenuta da parte resistente, è che le prestazioni professionali per cui parte attrice chiede di ricevere gli onorari professionali siano da inquadrare nell'ambito del contratto di conferimento incarico, comportando ciò l'applicabilità della clausola compromissoria; di contro, parte attrice sostiene che la clausola compromissoria riguardi solo le controversie relative alle prestazioni di cui all'art. 1 del contratto, costituenti l'oggetto del contratto stesso e non anche quelle di consulenza tributaria e assistenza giudiziaria aventi natura extracontrattuale, con la conseguenza che la clausola compromissoria in esame non sarebbe applicabile al caso di specie.

Al fine di stabilire se la clausola compromissoria può essere applicata al caso in esame non è superfluo rammentare che l'art. 808 *quater* c.p.c. stabilisce che *“nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce”*.

Anche nel caso di specie può essere applicata un'interpretazione estensiva della clausola, trovando riscontro tale interpretazione anche nel tenore letterale dello stesso articolo 16 del contratto di conferimento incarico professionale, il quale statuisce la volontà delle parti di devolvere ad un Collegio Arbitrale *“ogni controversia”* da esso derivante, senza fare distinzione tra le prestazioni *“base”* di cui all'art. 1 e quelle eventuali, eseguite dal professionista *“a richiesta del cliente”*, peraltro già citate dall'art 13 del medesimo contratto.

Si è in presenza, invero, di un contratto di prestazione d'opera professionale, in forza del quale il professionista si è obbligato ad eseguire in favore del cliente prestazioni *“base”* annuali (art. 1 del contratto) e prestazioni eventuali *“a richiesta”* (art. 13 del contratto). L'unica differenza si rinviene nel fatto che per le prestazioni di cui all'art. 1 il compenso è corrisposto annualmente, per quelle di cui al successivo art. 13 il compenso è subordinato all'effettiva attivazione del servizio ulteriore ma, anche per queste ulteriori prestazioni, le modalità di determinazione del compenso sono già state pattuite dalle parti.

A ben vedere, dunque, è proprio il contratto citato ad individuare tutte le prestazioni che il professionista potrà rendere in favore del cliente e il corrispettivo che ne riceverà. Senza contare che non risulta agli atti un ulteriore e diverso contratto che le parti avrebbero stipulato per le prestazioni oggetto del ricorso di parte ricorrente, che, al contrario, ha prodotto solo il contratto contenente la già citata clausola compromissoria. Si evidenzia, inoltre, che appaiono del tutto prive di valenza probatoria le deleghe a instaurare il contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate per l'accertamento con adesione prodotte dal ricorrente e asseritamente riconducibili ai convenuti, trattandosi di atti mancanti di pagine e privi di sottoscrizione.

In ogni caso, deve evidenziarsi che l'ampia formulazione della clausola compromissoria di cui all'art. 16 che recita testualmente *“ogni controversia”*, impone di deferire agli arbitri anche le questioni inerenti all'interpretazione del contratto e, in definitiva, anche, quelle relative alla compiuta definizione dei confini dell'oggetto del contratto stesso.

Ne deriva che tutte le controversie nascenti dal predetto contratto rientrano nell'ambito di applicabilità della clausola di cui all'art. 16 del contratto stesso.

L'eccezione tempestivamente sollevata dai resistenti in comparsa di costituzione e risposta merita dunque

accoglimento e, trattandosi di questione pregiudiziale risulta assorbente rispetto a tutte le altre questioni sollevate dalle parti.

In particolare, l'accoglimento dell'eccezione di compromesso, incidendo sulla *potestas iudicandi* del Tribunale, rende superfluo l'esame delle ulteriori questioni processuali e di merito sollevate dalle parti, ivi compresa quella relativa alla procedibilità della domanda per il previo esperimento della negoziazione assistita, anche sotto il profilo della ritualità dello svolgimento della negoziazione stessa.

Sulla domanda riconvenzionale avanzata dalla parte resistente in comparsa di risposta

La società *Controparte_3* e i soci *CP_3* e *Controparte_4* avanzavano con la comparsa di costituzione domanda riconvenzionale con cui chiedevano il risarcimento del danno subito per la negligenza mostrata dal rag. *CP_3* nell'espletamento dell'incarico professionale che aveva determinato la notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate di tre avvisi di accertamento

Occorre preliminarmente considerare che con il medesimo atto i resistenti eccepiscono prima l'applicabilità della clausola compromissoria alla controversia, quindi, avanzano, domanda riconvenzionale chiedendo che il Tribunale si pronunci nel merito sui danni cagionati da parte attrice.

In tal prospettiva, occorre stabilire se la domanda riconvenzionale sia da interpretare in via subordinata all'accoglimento della principale - applicazione della clausola compromissoria - ovvero se la stessa implichi rinuncia tacita ad avvalersi della medesima clausola.

In giurisprudenza di legittimità possono distinguersi due orientamenti rispetto alla predetta questione.

Secondo il primo indirizzo interpretativo “*la proposizione, da parte del convenuto in un giudizio ordinario, di una domanda riconvenzionale ha il significato di una rinuncia tacita ad avvalersi della clausola compromissoria, a meno che la domanda non sia espressamente subordinata al rigetto dell'eccezione di arbitrato*” (Cass. 5 dicembre 2003, n. 18643, in Dir. e prat. soc., 2004, n. 10, 90).

Un secondo orientamento, qui condiviso, ha statuito che la contemporanea proposizione, con la comparsa di risposta, sia dell'*exceptio compromissi*, sia della domanda riconvenzionale, non implica la necessità di subordinare espressamente quest'ultima al rigetto della *exceptio compromissi*, al fine di evitare che sia ritenuta rinunciata, in conseguenza della proposizione della domanda riconvenzionale, l'eccezione di compromesso: ne deriva che la domanda riconvenzionale deve ritenersi sempre proposta in via subordinata al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso che, se accolta, preclude la cognizione sia della domanda dell'attore, sia di quella riconvenzionale (Cass. Civ. Sez. 1, sent. n. 12684 del 30/05/2007 -Rv. 596871 – 01; più di recente Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26635 del 12/12/2011 - Rv. 620166 - 01).

Tale ultima soluzione appare la più corretta se solo si pone mente alla circostanza che l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso.

Alla luce dell'orientamento da ultimo richiamato, la proposizione della domanda riconvenzionale da parte dei resistenti non può essere interpretata come rinuncia tacita all'eccezione di compromesso, dovendo essa ritenersi proposta in via subordinata al mancato accoglimento dell'eccezione medesima come del resto esplicitato nella comparsa di costituzione (“*in via pregiudiziale, ritenuta fondata l'eccezione di arbitrato dichiarare la propria incompetenza [...]*”). Ne consegue che, una volta accolta l'eccezione fondata sulla

clausola compromissoria, resta preclusa a questo Tribunale la cognizione tanto della domanda principale quanto della domanda riconvenzionale, entrambe devolute alla competenza arbitrale.

La domanda riconvenzionale risarcitoria, infatti, trova il proprio titolo nella dedotta negligente esecuzione del medesimo rapporto professionale e presuppone l'accertamento dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal professionista; essa, pertanto, rientra nell'ambito oggettivo della clausola compromissoria.

Quanto detto trova conferma nella giurisprudenza di legittimità secondo cui *“La clausola compromissoria relativa alle controversie sull'interpretazione, la conclusione e la risoluzione di un contratto ricomprende nel suo ambito di applicazione la domanda di risarcimento del danno da inadempimento, la quale, analogamente alla domanda di risoluzione, attiene alla fase esecutiva del contratto, implicando l'accertamento dell'inottemperanza delle parti alle obbligazioni assunte”* (Cass. Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 15068** del 10/09/2012 - Rv. 623726 - 01).

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore sulla questione pregiudiziale relativa all'operatività della clausola compromissoria.

La liquidazione è effettuata avuto riguardo al valore della controversia desumibile dalle domande proposte dalle parti, entrambe ritenute devolute alla cognizione arbitrale, nonché alla natura meramente pregiudiziale della decisione, che si arresta alla declaratoria di incompetenza del giudice ordinario senza esame del merito delle contrapposte pretese.

In ragione di ciò, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta e della mancata trattazione del merito, i compensi vanno liquidati nei valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e istanza assorbita:

dichiara per effetto della clausola compromissoria di cui all'art. 16 del contratto di conferimento di incarico professionale stipulato in data 1 giugno 2015, la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale in relazione a tutte le domande proposte dalle parti;

condanna CP_1, nato a Marsala il 25.7.1961, in proprio e nella qualità di titolare dello Studio Professionale denominato Controparte_2 al pagamento, in favore dei convenuti costituiti, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.052,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge

Marsala, 25.6.2026

Il Giudice
Concetta Federico